

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

21 ottobre 2004

nel procedimento C-8/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal de première instance di Bruxelles): Banque Bruxelles Lambert SA (BBL) contro Stato belga ⁽¹⁾

(«Sesta direttiva IVA — Artt. 4 e 9, n. 2, lett. e) — Nozione di soggetto passivo — Luogo di prestazione dei servizi — SICAV»)

(2004/C 300/33)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-8/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunal de première instance di Bruxelles (Belgio) con decisione 24 dicembre 2002, pervenuta in cancelleria il 10 gennaio 2003, nella causa tra Banque Bruxelles Lambert SA (BBL) e Stato belga, la Corte (Prima Sezione), composta dai sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dai sigg. K. Lenaerts e S. von Bahr (relatore), giudici, avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere: sig.ra M-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 21 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Le società d'investimento a capitale variabile (SICAV) il cui scopo esclusivo è l'investimento collettivo in valori mobiliari dei capitali raccolti presso il pubblico conformemente alla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/611/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), hanno la qualità di soggetto passivo ai sensi dell'art. 4 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, in modo che il luogo delle prestazioni di servizi descritte all'art. 9, n. 2, lett. e), della stessa direttiva, rese a tali SICAV stabilite in uno Stato membro diverso da quello del prestatore, è il luogo in cui le dette SICAV hanno stabilito la sede della loro attività economica.

⁽¹⁾ GU C 44 del 22.2.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

19 ottobre 2004

nel procedimento C-31/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania)]: Pharmacia Italia SpA ⁽¹⁾

(«Regolamento (CEE) n. 1768/92 — Medicinali — Certificato protettivo complementare — Regime transitorio — Autorizzazioni successive in quanto medicinale a uso veterinario e medicinale ad uso umano»)

(2004/C 300/34)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-31/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof (Germania) con ordinanza 17 dicembre 2002, pervenuta il 27 gennaio 2003 nel procedimento introdotto da: Pharmacia Italia SpA, già Pharmacia & Upjohn SpA, la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di Sezione, dal sig. C. Gulmann (relatore) e dal sig. S. von Bahr, giudici; avvocato generale: sig. F. G. Jacobs; cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 19 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Il fatto che un prodotto abbia ottenuto in uno Stato membro un'autorizzazione di immissione in commercio in quanto medicinale veterinario prima della data indicata all'art. 19, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 182, pag. 1) osta al rilascio di un certificato complementare di protezione, in un altro Stato membro della Comunità, sulla base di un medicinale ad uso umano autorizzato nel detto Stato membro.

⁽¹⁾ GU C 101 del 26.4.2003.